

## ACCESSO AGLI ATTI

L'amministrazione scolastica può negare l'accesso agli atti amministrativi che possiede in mera disponibilità. Perché la disponibilità non basta per far sorgere il diritto di accesso.

Ma non può sottrarsi all'obbligo di garantire l'accesso in riferimento agli atti da essa stessa formati o che detenga stabilmente. E' quanto si evince da una sentenza emessa dalla terza sezione del Tar del Lazio, depositata il 15 marzo scorso (2353).

I giudici amministrativi hanno indicato la giusta interpretazione del comma 2 dell'art. 25 della legge 241/90: la disposizione che regola l'accesso agli atti amministrativi.

E ha distinto 3 ipotesi. La prima è che l'amministrazione abbia formato l'atto. E' il caso, per esempio, delle graduatorie per l'assunzione dei docenti precari.

La seconda è che l'amministrazione scolastica non abbia formato materialmente l'atto, ma lo detenga stabilmente. Si pensi, per esempio, ai pareri trasmessi dall'avvocatura dello stato in riferimento a procedimenti in cui la decisione da adottare sia particolarmente complessa. Oppure ai pareri che l'avvocatura trasmette alle scuole quando, in sede di contenzioso, decida di non costituirsi. In ciò invitando l'amministrazione citata in giudizio ad accogliere in autotutela le richieste dei ricorrenti.

Infine, vi è poi l'ipotesi della mera disponibilità dell'atto amministrativo. Per esempio: la trasmissione della copia di un provvedimento emesso da un altro ufficio scolastico effettuata da un dipendente a conforto di un'istanza. In quest'ultimo caso, a differenza degli altri due, l'amministrazione può negare l'accesso, perché non rientra tra le ipotesi tassative previste dalla legge ai fini dell'accesso.

La sentenza è utile alle scuole anche e soprattutto per chiarire come debbano comportarsi in pendenza di controversie. Si pensi per esempio alle richieste di accesso inoltrate da dipendenti nei confronti dei quali sia stata inflitta una sanzione disciplinare in pendenza di giudizio. Oppure alle richieste di accesso ai documenti riguardanti le domande di mobilità. Nel primo caso, le scuole sono tenute a consentire l'accesso anche ai documenti eventualmente trasmessi dall'ufficio scolastico in riferimento alla controversia. E tale obbligo comprende anche gli eventuali pareri dell'avvocatura. Nel secondo caso, le scuole possono negare l'accesso rimandando alla documentazione trasmessa all'ufficio scolastico. Intendendo per tale la cessione del possesso dei documenti.

Antimo Di Geronimo

<https://www.gildapotenza.org>  
Via G. Marconi, 192 – Potenza  
0971.41.08.83  
info@gildapotenza.it